

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 048/CSA (2015/2016)

TESTO DELLA DECISIONE RELATIVA AL COM. UFF. N. 048/CSA– RIUNIONE DEL 29 OTTOBRE 2015

I COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO U.S. LEVICO TERME AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 700,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE SEGUITO GARA LEVICO TERME/UNION RIPA LA FENADORA DEL 04.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale– Com. Uff. n. 34 del 07.10.2015)

Con reclamo ritualmente proposto la U.S. Levico Terme ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 34 del 7.10.2015 – Campionato Serie D – Girone C) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Levico Terme/Union Ripa La Fenadora del 4.10.2015, le ha inflitto la sanzione dell'ammenda di € 700,00 per indebita presenza nel corso dell'intervallo, nello spiazzo antistante gli spogliatoi, di persone non autorizzate.

Con i motivi scritti la reclamante ha, seppure sommariamente, contestato l'addebito disciplinare; ha, peraltro, eccepito la eccessività della sanzione inflittale, richiedendo l'annullamento della stessa ovvero, in subordine, la sua riduzione.

Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che il reclamo è parzialmente accoglibile, ferma restando la sussistenza dell'addebito disciplinare in conseguenza della puntuale refertazione dell'Arbitro, e ridetermina la sanzione inflitta alla reclamante nella ammenda di € 300,00.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Levico Terme di Levico Terme (Trento) ridetermina la sanzione inflitta alla società nell'ammenda di € 300,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2. RICORSO SSDARL CITTA' DI CAMPOBASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 8 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BOLDRINI MICHELE SEGUITO GARA CITTÀ DI CAMPOBASSO/M.C. FERMANA DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

La società S.S.D. Città di Campobasso a.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale pubblicata sul Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015, con la quale è stata inflitta al giocatore Michele Boldrini la punizione sportiva della squalifica per 8 gare effettive per condotta violenta nei confronti dell'Ufficiale di gara, per avere “a seguito di una decisione tecnica, colpito il Direttore di gara con una manata al petto facendolo indietreggiare di circa un metro, alla notifica del provvedimento disciplinare protestava e ritardava l'uscita dal terreno di gioco”.

La Società reclamante lamenta e contesta l'eccessiva gravosità ed ingiustizia della sanzione irrogata. Infatti, a suo dire, la condotta posta in essere dal giocatore interessato (Boldrini Michele) non deve essere considerata violenta, stante la totale assenza di qualunque intento lesivo dell'incolumità del Direttore di gara.

Evidenzia, a tal proposito, la società reclamante, come la condotta addebitata al Boldrini tragga origine dalla decisione tecnica (calcio di punizione dal limite contro il Campobasso). Nello specifico, la condotta del primo nominato calciatore risale al momento in cui l'arbitro tentava, come di consuetudine, di far retrocedere la barriera per il rispetto della distanza (il Boldrini era in barriera). Orbene, la reclamante sostiene l'erronea valutazione del gesto posto in essere dal giocatore, il quale al solo fine di attirare l'attenzione dell'arbitro, intento alla misurazione della distanza dalla barriera, lo invitava, appoggiandogli una mano tra il petto e il braccio sinistro, a voltarsi in direzione del pallone spostato dall'avversario a proprio favore.

Per la società Campobasso, quindi, la condotta del proprio calciatore risulta priva di qualsiasi connotazione violenta, in quanto manca l'intento specifico e gratuito di arrecare un danno fisico al Direttore di gara.

Peraltro, aggiunge ancora la società, occorre anche considerare la sussistenza di ulteriori significative diminuenti, quali «lo stato di estrema tensione caratterizzante quel determinato frangente e, soprattutto, l'assoluta mancanza di precedenti in capo allo stesso tesserato, circostanze, queste, che sono state radicalmente ignorate dal Giudice Sportivo nella appellata pronuncia».

La Società S.S.D. Città' di Campobasso conclude chiedendo di annullare la squalifica al giocatore Boldrini Michele per le ragioni esposte, ovvero in via subordinata, riformare la decisione impugnata e conseguentemente ridurre la squalifica al calciatore ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 29 ottobre 2015 è comparso l'avv. Antonino Mancini in rappresentanza della S.S.D. Città di Campobasso.

Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

Dalle risultanze documentali acquisite al giudizio è emerso come il calciatore espulso (n. 18 Boldrini Michele) della società ricorrente abbia ostentato un atteggiamento non regolamentare nei confronti del Direttore di gara. Tuttavia, alla luce di un attento esame dei referti di gara e di una complessiva rivalutazione dello svolgimento dei fatti e del loro contesto di riferimento, ritiene, questa Corte, che la condotta di cui trattasi non possa essere considerata violenta ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. d). Nel caso di specie, infatti, non si tratta di un gesto volontariamente diretto ad attentare all'integrità fisica del direttore di gara, motivato da impulso aggressivo e privo di qualsiasi giustificazione.

Appare, invero, che il calciatore di cui trattasi abbia inteso, con comportamento certamente censurabile, ma scevro da finalità lesive e di violenza, richiamare l'attenzione del Direttore di gara. In tal ottica, questo Collegio ritiene che il semplice poggiare o pressare con lieve entità a mano aperta il petto/braccio dell'arbitro non possa essere configurato come atto volto a ledere l'integrità fisica dello stesso. Conferma ne sia che l'effetto è stato soltanto un breve indietreggiamento, senza alcuna caduta e senza che sia stato causato alcun dolore, neppure momentaneo.

Ed allora la condotta deve essere meglio inquadrata nell'ambito della fattispecie prevista e disciplinata dalla norma di cui all'art. 19, comma 4, lett. a), C.G.S..

Così rivalutato e qualificato il comportamento di cui trattasi e ribadito come la stessa vada, comunque, stigmatizzata con fermezza, la relativa sanzione deve essere rimodulata. Pertanto, tenuto conto della condotta come riconsiderata, dello specifico contesto nel quale la stessa è stata posta in essere, dell'assenza di precedenti specifici in capo al calciatore di cui trattasi, ritiene, questa Corte di poter rideterminare nella sanzione della squalifica per 4 giornate di gare effettive la punizione inflitta al calciatore.

Per questi motivi la C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società SSDARL Città di Campobasso di Campobasso, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calciatore Boldrini Michele in 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

3. RICORSO BENEVENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. AUTIERI GAETANO SEGUITO GARA BENEVENTO/MONOPOLI DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 47/DIV del 13.10.2015)

La società Benevento Calcio s.r.l., come rappresentata e assistita, ha proposto reclamo avverso la decisione adottata Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico pubblicata sul Com. Uff. n.47/DIV del 13.10.2015, con la quale è stata inflitta al Sig. Autieri Gaetano, allenatore della Società ricorrente, la punizione sportiva della squalifica di 3 giornate effettive per comportamento reiteratamente offensivo verso la terna arbitrale durante lo svolgimento della gara del Campionato Lega Pro, Girone C, Benevento/Monopoli dell'11.10.2015 (risultato finale 2-1).

La Società reclamante lamenta l'eccessiva severità della punizione comminata dal Giudice Sportivo all'allenatore. Ritiene, infatti, che le due brevissime espressioni pronunciate dallo stesso all'indirizzo di uno degli assistenti arbitrali siano meramente irriguardose e non già ingiuriose e/o offensive. Si tratterebbe, insomma, di espressioni sceve dell'intento lesivo e/o offensivo del prestigio e dell'onorabilità degli Ufficiali di gara, che configurerebbero, semmai, i connotati di una semplice manifestazione di protesta, sia pure esplicita in una forma certamente colorita e fuori luogo che di seguito, avrebbe, peraltro, generato un repentino ravvedimento dello stesso nei confronti dell'assistente di gara (scuse a fine gara).

Evidenzia, inoltre, la reclamante la riconducibilità della condotta medesima ad un unico contesto temporale ed eziologico, con inevitabili benefici in termini sanzionatori a ciò connessi, con la sussistenza di ulteriori significative circostanze attenuanti, che a detta della ricorrente non sono state prese in esame dall'Organo di *prime cure* nell'impugnata delibera.

Alla luce di quanto esposto la società ricorrente chiede di ridurre la squalifica inflitta in primo grado all'allenatore Sig. Autieri Gaetano da 3 a 2 giornate di squalifica, nonché di essere sentita in merito in sede di discussione, con riserva di produrre ulteriori memorie, atti, documenti, inoltre indicare nuovi mezzi di prova e quant'altro utile ai fini difensivi.

Alla seduta svoltasi innanzi a questa Corte Sportiva di Appello Nazionale in data 29.10.2015 è comparso l'avv. Cozzone per la società reclamante.

Chiuso il dibattimento, questa Corte Sportiva di Appello Nazionale, all'esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti motivi.

La condotta, nella circostanza, tenuta dall'allenatore della società Benevento Calcio s.r.l. deve essere stigmatizzata con fermezza e la stessa è senza dubbio meritevole di censura e sanzione. Ai fini sportivo-disciplinari che qui rilevano, infatti, le espressioni utilizzate dall'allenatore (“è una vergogna-siete una banda- -questa è malafede - è uno scandalo – vergogna - che scandalo) non possono che essere qualificate quali offensive e/o oltraggiose nei confronti degli Ufficiali di gara e non già meramente irriguardose.

Peraltro, dal rapporto del Commissario di campo emerge come il predetto atteggiamento del tecnico sia proseguito anche nelle vicinanze del sottopassaggio, sempre con l'impiego di frasi offensive, tipo “*siete dei banditi*”.

Evidente, dunque, nel complesso, l'effettiva volontà caratterizzata da finalità di offesa.

Si aggiunga che un siffatto comportamento ha anche dato origine alla reazione dei sostenitori presenti che almeno in due occasioni, immediatamente successive all'espulsione hanno indirizzato al Direttore di gara cori offensivi, testualmente riportati negli atti ufficiali.

Alla luce di quanto sinteticamente sopra evidenziato ritiene, questa Corte, che non possa essere accolta alcuna domanda di riduzione della sanzione di cui trattasi, avendo il Giudice Sportivo correttamente determinato la stessa in modo adeguato alla portata complessiva del condotta tenuta, nel caso di specie, dall'allenatore della società reclamante.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Benevento Calcio s.r.l. di Benevento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo

4. RICORSO U.S.D. NOTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. COZZA WALTER SEGUITO GARA SPORT CLUB MARSALA 1912/NOTO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

Con reclamo ritualmente proposto la U.S.D. Noto Calcio ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Marsala/Noto del 18.10.2015, ha inflitto al calciatore n. 16 Cozza Walter la sanzione della squalifica per 3 gare effettive per avere, a gioco fermo, colpito un calciatore avversario con una manata al volto.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la dinamica dei fatti ponendo in rilievo che quanto accaduto era dovuto al fatto che un calciatore avversario aveva ostacolato la rimessa in gioco da fallo laterale assegnatole dall'arbitro.

Ha chiesto, pertanto, previa riforma della decisione impugnata, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti.

Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Questa Corte, preso atto della precisa refertazione dell'Arbitro in ordine alla condotta violenta realizzata dal calciatore Cozza Walter a seguito della quale ne decretava la sua espulsione, rigetta il proposto reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S.D. Noto di Noto (Siracusa).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Carlo Porceddu – Componenti; Dott. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

5. RICORSO S.S.D. CITTA' DI CASTELLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. ENRICO CERBELLA SEGUITO GARA SSD CITTÀ' DI CASTELLO/VALDINIEVOLE MONTECATINI DELL'11.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015)

Con reclamo ritualmente proposto la S.S.D. Città di Castello S.r.l. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 40 del 14.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara S.S.D. Città di Castello/Valdinievole Montecatini dell'11.10.2015, ha inflitto all'allenatore Cerbella Enrico la sanzione della squalifica per quattro gare effettive per avere, al termine della gara, fatto ingresso sul terreno di gioco rivolgendo espressioni offensive all'indirizzo del Direttore di gara; condotta, poi, reiterata fino all'ingresso negli spogliatoi ove il Cerbella tentava di accedere.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la dinamica dei fatti eccependo che il Cerbella, con atteggiamento mai ingiurioso né aggressivo, si era rivolto insistentemente all'Arbitro per chiedere spiegazioni in merito alla enorme differenza in termini di provvedimenti disciplinari presi nei confronti del Città di Castello e di quelli del Valdinievole Montecatini

Ha chiesto, pertanto, valutatosi il fatto che il Cerbella ha poi rivolto le sue scuse all'Arbitro, la riduzione della squalifica irrogata al Cerbella Enrico.

Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Questa Corte, tenutosi conto della condotta respiscente del Cerbella Enrico, in parziale accoglimento del proposto reclamo ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al Cerbella

Enrico in 3 giornate effettive di gara.

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società S.S.D. Città di Castello di Città di Castello (Perugia), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Cerbella Enrico in 3 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo

6. RICORSO A.C. BRA A.S.D. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CAMOLETTO FABRIZIO SEGUITO GARA CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES, BRA/CARAVAGGIO DEL 10.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 14.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione di 5 giornate di squalifica al calciatore Camoletto Fabrizio per fatti avvenuti nella gara Bra/Caravaggio del 10.10.2015.

E ciò perché allorché egli veniva mostrato il cartellino giallo protestava spingendo l'arbitro con una mano sulle spalle esclamando "Ma vai vai".

Avverso la decisione proponeva rituale reclamo la società A.C. Bra, deducendo che allorché l'arbitro gli notificava il secondo cartellino giallo, con la conseguente espulsione, il ragazzo ha appoggiato una mano sulla spalla dell'arbitro, ma tale gesto è da ricondursi più ad una implorazione che inducesse l'arbitro a non ammonirlo, che non ad un gesto di violenza o di mancanza di rispetto verso il direttore di gara.

Infatti lo stesso ha protestato senza usare termini triviali o volgari, ma cercando di fare valere le proprie ragioni. Comunque, a fine gara, il calciatore Camoletto si è recato nello spogliatoio del direttore di gara chiedendo scusa al direttore di gara ed ai suoi assistenti per il proprio comportamento, riconoscendo la propria condotta meritevole di sanzione. Alla luce di quanto sopra enunciato la società A.C. BRA chiede alla Corte di rivedere l'entità della sanzione comminata al Camoletto, riducendo il numero di giornate di squalifica.

Il ricorso è solo parzialmente fondato, con riferimento alla misura della sanzione.

Nessun dubbio sul fatto contestato (mano sulla spalla dell'arbitro con spinta), ammesso dallo stesso Camoletto che, a fine partita, si è recato nello spogliatoio per chiedere scusa al direttore di gara e dai suoi assistenti. Pacifica altresì la violazione dei principi di cui all'art. 1bis C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.C. Bra a.s.d. di Bra (Cuneo), ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al calc. Camoletto Fabrizio in 4 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

7. RICORSO A.S.D. UNION ARZIGNANOCHIAMPO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. POZZA STEFANO SEGUITO GARA UNION ARZIGNANO CHIAMPO/VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva al tesserato Pozza Stefano la squalifica di 3 giornate per la condotta tenuta nella gara Union Arzignano Chiampo/Virtus Castelfranco calcio del 18.10.2015(Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015).

Emerge dal rapporto dell'arbitro che il Pozza protestava per una sua decisione affermando: "vai a,s..... di m.....,sei scandaloso"

La società A.S.D. Union Arzignanochiampo in persona del Presidente, proponeva rituale reclamo in quanto il tesserato Pozza non si era rivolto al direttore di gara con espressioni estremamente triviali, così come riportato nel referto arbitrale, ma soltanto con proteste che data la concitazione e la tensione emotiva della gara possono aver tratto in inganno l'arbitro per il loro senso che non voleva assolutamente mancare di rispetto. Si chiede pertanto che questa Corte voglia rivalutare l'entità della squalifica.

Il ricorso non appare fondato e va, pertanto, respinto.

Da quanto emerge dal rapporto arbitrale le offese sono pesanti e triviali e non possono considerarsi, come si legge nel reclamo con proteste per la tensione emotiva!

Nessun dubbio sulla violazione dei principi di cui all'articolo uno bis del Codice di giustizia sportiva.

La sanzione, tenuto conto degli elementi di cui all'art.16 C.G.S., appare congrua.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Union Arzignanochiampo di Arzignano (Vicenza).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO SPORT CLUB MARSALA 1912 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. RICCOBONO VINCENZO SEGUITO GARA REGGIO CALABRIA/SPORT CLUB MARSALA 1912 DEL 14.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015)

Con reclamo ritualmente proposto la Società S.C. Marsala 1912 ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 41 del 15.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale, seguito gara Reggio Calabria/S.C. Marsala 1912 del 14.10.2015, ha irrogato al calciatore Riccobono Vincenzo la sanzione della squalifica per tre gare effettive per essersi spintonato con un calciatore avversario colpendolo con forte violenza con una manata al volto, venendo, poi, espulso dall'Arbitro.

Con i motivi scritti la reclamante ha rilevato che il Riccobono, quale Capitano, era intervenuto pacificamente per tentare di sedare un piccolo tafferuglio e nel cercare di dividere ha involontariamente, e certo senza fine violento, toccato l'avversario.

Ha, pertanto, chiesto, in via subordinata, la riduzione della squalifica irrogata in prime cure.

Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Questa Corte, preso atto della precisa refertazione dell'Arbitro in ordine alla condotta violenta realizzata dal Riccobono Vincenzo a seguito della quale ne decretava l'espulsione, rigetta il proposto reclamo.

Per questi motivi la C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Sport Club Marsala 1912 di Marsala (Trapani).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9. RICORSO A.S.D. MONTICELLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. SOSI MAURO SEGUITO GARA CHIETI CALCIO/ASD MONTICELLI DEL 18.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale – Com. Uff. n. 46 del 21.10.2015)

Il Giudice Sportivo presso il Dipartimento Interregionale infliggeva la sanzione di tre giornate di squalifica al calciatore Sosi Mauro per la condotta tenuta nella partita A. S.D. Monticelli/Chieti Calcio del 18.10.2015.

E ciò perché, a gioco fermo, colpiva un calciatore avversario con una manata al volto.

Avverso la decisione proponeva rituale ricorso la società Monticelli sostenendo che il calciatore Sosi Mauro aveva appoggiato la mano al volto del giocatore avversario per velocizzare la ripresa del gioco e non come atto violento; ragione per cui si chiedeva l'annullamento della sanzione o la riduzione della squalifica.

Il rapporto dell'arbitro è univoco ed incontrovertibile ed altrettanto il rapporto dell'assistente. Non v'ha dubbio sulla sussistenza dell'atto violento, la manata al volto, ed appare priva di pregio la tesi della difesa dell'appoggio della mano al volto del giocatore avversario per velocizzare la ripresa del gioco.

È indubbio che vi sia stata la violazione dei principi di cui all'articolo uno bis del Codice di giustizia sportiva. Equa si ritiene altresì la misura della sanzione (3 giornate di squalifica) tenuto conto di tutti gli elementi di cui all'art. 16 C.G.S..

Per questi motivi la C.S.A respinge il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Monticelli di Ascoli Piceno.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10. RICORSO TERNANA CALCIO S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 1 GIORNATA EFFETTIVA DI GARA INFLITTA AL SIG. BREDA ROBERTO SEGUITO GARA LATINA/TERNANA DEL 27.10.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015)

Con reclamo ritualmente proposto la Società Ternana Calcio S.p.A. ha impugnato la decisione (Com. Uff. n. 35 del 28.10.2015) con la quale il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Serie B, seguito gara Latina/Ternana del 27.10.2015, ha irrogato all'allenatore Breda Roberto la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara per avere pronunciato la parola “vaffanculo”, venendo, poi, allontanato dal campo.

Con i motivi scritti la reclamante ha contestato la qualificazione di condotta ingiuriosa in quanto l'espressione profferita deve essere qualificata come irrispettosa e/o irriguardosa.

Ha, altresì, segnalato il particolare stato di tensione che ha portato il Breda a pronunciare la “parola” pronunciata, segnalata all'Arbitro dal suo assistente che lo ha, poi, allontanato dal campo.

Ha, infine, segnalato alcune decisioni della Corte d'Appello Federale ove la squalifica è stata rimodulata nella sua qualificazione ed entità.

Ha, quindi, concluso chiedendo l'annullamento della squalifica o in subordine rimodulandola con la sanzione dell'ammenda.

Alla seduta del 29.10.2015 tenutasi davanti alla Corte Sportiva d'Appello Nazionale – II^a Sezione – è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

Osserva questa Corte che la parola pronunciata dal Breda può essere qualificata come irriguardosa o irrispettosa, con parziale accoglimento del proposto reclamo come da dispositivo.

Per questi motivi la C.S.A, in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ternana Calcio S.p.a. di Terni, ridetermina la sanzione della squalifica inflitta al sig. Breda Roberto nell'ammenda di € 5.000,00.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 27 novembre 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio